

Riparto delle ulteriori risorse rese disponibili per gli Istituti superiori di studi musicali non statali e per le Accademie di belle arti non statali - anno 2017

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori di studi musicali non statali);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e in particolare l'articolo 2 che riconosce l'autonomia statutaria delle suddette istituzioni e stabilisce che esse, attraverso i propri statuti e nel rispetto delle disposizioni in esse previste, disciplinano lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca e la correlata attività di produzione, nonché la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca e, in particolare, l'articolo 19;

VISTI in particolare, i commi 4 e 5, del citato articolo 19, del predetto decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativi al finanziamento degli Istituti superiori musicali non statali;

VISTI altresì, i commi 5-bis e 5 ter, del suddetto articolo 19, relativi al finanziamento delle Accademie non statali finanziate in misura prevalente dagli enti locali;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

VISTO in particolare, il comma 1 dell'articolo 22-bis, del suddetto decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2017, una parte degli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo 22-bis, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo;

VISTO altresì, il comma 2 dell'articolo 22-bis, del suddetto decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale stabilisce che i suddetti processi "sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e 1), della legge 21 dicembre 1999, n. 508";

VISTO il comma 3, dell'articolo 22-bis, del suddetto decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale stabilisce che "ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca, con uno stanziamento di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017";

VISTO infine, il comma 4, dell'articolo 22-bis, del suddetto decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale stabilisce che *"nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1"*;

CONSIDERATO che nel disegno di legge del bilancio dello Stato per l'anno 2018, sono all'esame del Parlamento parziali modifiche del predetto articolo 22-bis, del suddetto decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per la complessiva statizzazione e razionalizzazione delle predette Istituzioni e che pertanto la disciplina dei relativi processi di statizzazione razionalizzazione di cui al comma 2 della medesima norma potrà essere compiutamente definita all'esito dell'iter relativo alle modifiche normative in corso di approvazione;

RITENUTO pertanto di dover provvedere ai sensi dell'art. 22-bis, comma 4 del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, alla definizione per l'anno 2017 dei criteri di riparto dell'importo di 7,5 milioni tra istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

CONSIDERATO che il predetto importo di 7,5 milioni è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è stato istituito un apposito capitolo (cap. 1750);

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università 20 giugno 2016, n. 489, con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle Accademie di belle arti non statali per l'anno 2016;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università 8 agosto 2016, n. 633, con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione delle risorse destinate agli Istituti superiori di studi musicali non statali per l'anno 2016;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università 24 luglio 2017, n. 513, con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione di riparto del fondo per gli Istituti musicali non statali per l'anno 2017;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 dicembre 2017, n. 954, con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle Accademie di belle arti non statali per l'anno 2017;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di determinare per il corrente esercizio finanziario i criteri di ripartizione del fondo di cui all'art. 22-bis, comma 3, del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, facendo riferimento ai criteri di riparto già utilizzati per gli anni 2016 e 2017;

CONSIDERATO che i criteri di riparto delle risorse destinate agli Istituti superiori musicali non statali e alle Accademie non statali, ai sensi dell'articolo 19, comma 5 e 5-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono definiti con i citati decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

DECRETA

Art.1

(Suddivisione complessiva dello stanziamento)

1. L'importo dello stanziamento di cui alle premesse, pari a € 7.500.000, è suddiviso tra gli Istituti superiori di studi musicali non statali e le Accademie non statali di cui di cui

all'articolo 19, commi 4 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 nel seguente modo:

TIPOLOGIA	IMPORTO
a. Istituti superiori di studi musicali non statali	€ 5.600.000
b. Accademie non statali	€ 1.900.000
TOTALE	€ 7.500.000

Art. 2

(Istituti superiori di studi musicali non statali)

1. L'importo di € 5.600.000 cui all'articolo 1, lettera a) destinato agli Istituti superiori di studi musicali non statali è ripartito proporzionalmente alle assegnazioni già disposte ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università 24 luglio 2017, n. 513.

Art. 3

(Accademie non statali)

1. L'importo di € 1.900.000 cui all'articolo 1, lettera b) destinato alle Accademie non statali nel seguente modo:
 - o a. € 500.000, in modo proporzionale alle assegnazioni già disposte ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università 5 dicembre 2017, n. 954;
 - o b. € 1.400.000, quale quota ulteriore e finale relativa all'anno 2017 degli accordi sottoscritti in attuazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 giugno 2016, n. 489.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

(Registrato alla Corte dei Conti il 30 gennaio 2018, n. 264)

IL MINISTRO

F.to Sen. Valeria Fedeli